

N. R.G. 83422/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di ROMA

I sezione civile

in persona del Giudice Cecilia Pratesi in funzione monocratica
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado promossa da:

HENRY JOHN WOODCOCK con il patrocinio degli avv.ti Bruno Larosa e Paolo De
Vincenzo – ATTORE –

NEI CONFRONTI di

ANNALISA CHIRICO con il patrocinio dell'avv. Michele Clemente;

RUBBETTINO EDITORE S.R.L. con il patrocinio dell'avv. Francesco Bevilacqua

ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A. con il patrocinio degli avv.ti Antonelo Martinez,
Alberto Merlo e Stefania Insonna

-CONVENUTI-

CONCLUSIONI (v. verbale udienza del 20.12.2016)

In fatto e in diritto

Henry John Woodcock lamenta che nel settembre 2012 sia comparsa sul settimanale “*Panorama*” un’intervista, rilasciata alla giornalista Annalisa Chirico dal politologo americano Edward Luttwak, le cui dichiarazioni avrebbero gravemente leso la sua onorabilità professionale e personale; inoltre segnala nel medesimo contesto la pubblicazione di una didascalia parimenti diffamatoria, accanto alla foto dell’On.le Alfonso Papa, nei cui riguardi egli aveva svolto indagini.

Si duole ancora della pubblicazione ad opera della casa editrice Rubbettino, di un pamphlet, a firma della medesima giornalista, che ripercorrendo la vicenda giudiziaria di vari detenuti, tra cui Alfonso Papa, ancora una volta stigmatizzava in modo irrispettoso il proprio operato di magistrato della Procura della Repubblica.

Tutti i convenuti (la giornalista, l’editore del settimanale, la casa editrice del volume) si sono costituiti contestando a vario titolo la domanda.

Le censure dell’attore si appuntano dunque su due distinte pubblicazioni, che devono essere separatamente esaminate.

- 1) L’intervista su Panorama:



Annalisa Chirico intervista il professor Luttwak, noto politologo statunitense, a proposito delle indagini sulla trattativa Stato – Mafia, che il professore commenta con accenti estremamente critici e polemici, in particolare con riferimento all'utilizzo ed alla indebita diffusione delle intercettazioni; alla sollecitazione della giornalista “ si direbbe che Washington stia seguendo con attenzione l'operato dei PM Italiani”, l'intervistato cita il caso di Alfonso Papa “il deputato che è stato espulso dal parlamento per essere spedito in carcere” di cui aggiunge a riprova delle sue perplessità sull'intera vicenda che secondo le sue informazioni Papa sarebbe ora a piede libero; la giornalista aggiunge “ e con un carico di accuse falcidiato dalle pronunce della Cassazione e del Tribunale di Napoli”, e di seguito l'intervistato “*Appunto, sta di fatto che un parlamentare è stato estromesso dalla sua attività per alcuni mesi. Woodcock non può compiere simili azioni senza risponderne. Deve essere buttato fuori, o quanto meno indagato immediatamente. E' chiaro che non si tratta di un errore dovuto a negligenza, ma c'è a monte un disegno lucido e ragionato. In Italia invece prevale il mal costume del lasciar fare. Il risultato è che un deputato viene messo in galera senza un processo e poi liberato come se nulla fosse*”.

Nella parte alta delle stesse pagine ove compare l'intervista, appare una foto di Papa, accanto ad un Carabiniere, accompagnata da una didascalia (in verità non particolarmente evidente contrariamente a quanto asserito dall'attore) che recita “*Alfonso Papa, deputato pdl, in tribunale nell'ottobre 2011 con la barba lunga dopo 157 giorni di carcere: la Procura di Napoli lo accusa di concussione, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che il suo arresto fosse illegittimo*”.

Ora, non pare seriamente discutibile che espressioni quali “ *Woodcock non può compiere simili azioni senza risponderne. Deve essere buttato fuori, o quanto meno indagato immediatamente. E' chiaro che non si tratta di un errore dovuto a negligenza, ma c'è a monte un disegno lucido e ragionato*”, abbiano contenuto apertamente offensivo, ed attribuiscono all'attore - senza alcun riscontro- un fatto grave e determinato, quale la violazione del dovere di imparzialità nell'esercizio dell'attività giurisdizionale, l'abuso dei propri poteri o il loro asservimento a finalità estranee a quelle della giustizia e della ricerca della verità processuale.

Non altrettanto indiscutibile, è invece la posizione della giornalista (e dell'editore) in merito alla responsabilità per i contenuti delle affermazioni dell'intervistato. L'argomento è oggetto di ampio dibattito, nel quale si fronteggiano posizioni variamente articolate , ora di maggiore ora di minore rigore nei riguardi dell'intervistatore in merito alla responsabilità per i contenuti delle dichiarazioni dell'intervistato.

Ritiene questo giudice che, nella materia in esame, debba pur sempre prendersi le mosse dal noto “decalogo” nel quale sono trasfuse le condizioni perché il diritto di cronaca e critica giornalistica – in un giudizio di bilanciamento con il diritto personale all'onore, alla reputazione ed alla riservatezza , possa risultare prevalente al punto da far venir meno l'illiceità (penale e civile) della diffusione di notizie dai contorni obiettivamente offensivi; tali condizioni, universalmente sintetizzate nei tre canoni della verità del fatto, nell'interesse pubblico alla sua divulgazione, e nella continenza espressiva, nel caso dell'intervista vedono assumere rilievo preminente al profilo della pertinenza, con la precisazione che – come ben sottolineato dalla difesa Chirico e Mondadori, il requisito della verità deve appuntarsi non tanto su quanto il personaggio intervistato afferma, ma sul fatto stesso che egli abbia riferito determinati fatti al giornalista (in altre parole, la notizia si identifica con l'intervista, e non con i suoi contenuti); la liceità della condotta del giornalista, dunque, si fonda prevalentemente sulla esistenza dell'interesse pubblico alla pubblicazione, sempre a patto che dal tenore del testo non si evinca una evidente compartecipazione o una aperta sollecitazione del giornalista rispetto alle dichiarazioni dell'intervistato, che ne farebbero – in base ai principi generali – un concorrente nell'illecito. (Cass. pen., Sez. V, 11 aprile 2013, n. 28502).



La pertinenza della notizia è dunque direttamente funzionale alla notorietà dell'intervistato, la cui posizione di rilievo fonda l'interesse della collettività ad essere informata del suo pensiero sull'argomento che forma oggetto dell'intervista medesima (v. anche Cass.pen.35361del2016) , *“è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. Notizia che, se anche lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell'interesse della collettività all'informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall'art. 21 della Costituzione”*.

Dunque il giornalista non può ritenersi onerato né della compiuta verifica della verità storica di quanto afferma l'intervistato, né di effettuare un'opera di censura epurando l'intervista da eventuali passaggi offensivi o diffamatori, perché *“la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero, espresso con parole forti da un personaggio noto all'indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato”*.

Ora, si può dare per assodato sulla base del fatto notorio che entrambi i protagonisti della vicenda sono personaggi di pubblico rilievo e che sussisteva pertanto l'interesse pubblico alla divulgazione dell'intervista; esaminando poi i passaggi dell'intervista direttamente riconducibili alla voce della giornalista non si può ragionevolmente concludere che ella abbia stimolato direttamente le dichiarazioni rese da Luttwack in merito alla figura di Woodcock, con l'affermazione : *‘Si direbbe che Washington stia seguendo con attenzione l'operato dei pm italiani’*, e ciò indipendentemente dall'esame della missiva prodotta dalla convenuta quale doc. 1 (contenente una scrittura a firma dello stesso Luttwak nella quale il politologo, con accenti forzatamente polemici, rivendica la paternità dei contenuti dell'intervista): tale documento, contenente una scrittura a firma di soggetto estraneo al giudizio, è infatti radicalmente privo di valore probatorio.

Quanto all'ulteriore enunciato dell'intervistatrice *“ e con un carico di accuse falcidiato dalle pronunce della Cassazione e del Tribunale di Napoli”*, esso segue la menzione da parte di Luttwack del caso Papa .. *“...il deputato che è stato espulso dal parlamento per essere spedito in carcere”* e successivamente scarcerato; ebbene l'aggiunta della Chirico non può certamente considerarsi adesiva rispetto alle affermazioni che in seguito l'intervistato rende in merito all'operato del PM titolare delle indagini (di cui è già stato segnalato il contenuto arbitrario, sprezzante ed apertamente offensivo), e peraltro così come il contenuto della didascalia che accompagna la fotografia di Papa nell'articolo, *“la Corte di Cassazione ha stabilito che il suo arresto fosse illegittimo”*, che pur formulato in termini atecnici, fa riferimento al fatto storico dell'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare in danno di Papa operato dal tribunale del riesame e della Corte di Cassazione in riferimento ad alcuni dei capi d'accusa ascrittigli (v. doc. 4, 6, 7), tra l'altro in ragione dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte a carico dell'On.le Papa in violazione della legge n. 140/2003, non avendo i P.M. di Napoli richiesto né l'autorizzazione preventiva né quella successiva delle intercettazioni sia dirette che indirette e/o fortuite.

2. Il libro *“Condannati preventivi”*.

Si tratta di un pamphlet a contenuto polemico sul tema della custodia cautelare, nel quale (fra i diversi personaggi di cui si tratta) è dedicato uno spazio alla vicenda giudiziaria di Alfonso Papa. Il primo passaggio censurato è *“Papa si costituisce presso la casa circondariale di Poggio Reale. Chiede ai PM di poter passare da casa per abbracciare i figli di 10 e 13 anni, ma gli dicono di no”*.

Si tratta di affermazione del tutto priva di contenuto lesivo, al più volta a sollecitare nel lettore una reazione empatica nei riguardi del detenuto, ma da cui non può sorgere alcun discredito per l'operato *“dei PM”*, peraltro genericamente menzionati.



Seguono poi due ulteriori periodi nei quali (analogamente a quanto già osservato in merito all'intervista sopra esaminata) la giornalista si limita a riferire che molte delle accuse iniziali mosse a Papa sarebbero state ridimensionate nel corso delle indagini, anche in ragione di irregolarità procedurali (l'accento è al tema delle intercettazioni già sopra esaminato); *“molte di queste accuse cadranno, numerose saranno le irregolarità procedurali ravvisate...”* *“il 13 aprile 2012 il Tribunale di Riesame presieduto dal Giudice Angela Paoletti, conformandosi in sede di rinvio a quanto disposto dalla Cassazione in data 7.11.2011 conferma l'illegittimità dell'arresto di Alfonso Papa e rigetta l'appello dei PM avverso la scarcerazione definitiva del Deputato”*.

La notizia – eccezion fatta che per un errore di data non rilevante in questa sede – trova conferma nei documenti già citati n. 4,5,6,7.

Ancora una volta dunque il cuore della notizia, pur se riportata con linguaggio tipicamente giornalistico, volto a dare consistenza alla tesi di fondo che il libro propugna (ovvero l'uso eccessivo delle misure custodiali cautelari da parte della magistratura inquirente) appare ancorato a fatti storici, se pure indubbiamente di tali accadimenti viene fornita una lettura “partigiana”, tesa cioè a rinsaldare l'opinione della giornalista (apertamente negativa rispetto ad una attività che ella mostra di considerare espressione di *giustizialismo* più che di giustizia) e ad indurre nel lettore una spinta emotiva che lo induca ad aderirvi; il diritto di critica, anch'esso emanazione dell'art. 21 Cost., rappresenta un momento della libertà di pensiero, strettamente funzionale alla dialettica democratica; laddove la cronaca dunque descrive accadimenti, la critica li legge, li interpreta, e soprattutto li valuta, e può esprimersi, legittimamente, anche in forma di aperto dissenso (si pensi a titolo esemplificativo alla critica cinematografica, letteraria o artistica). Proprio in quanto evidente espressione di un punto di vista proprio dell'autore, il requisito della verità riferito alla critica va inteso nel senso che essa consente, a partire pur sempre da un accadimento reale, una rappresentazione non strettamente obiettiva. Non si pone dunque un tema di diritto di critica un problema di veridicità delle proposizioni assertive del giornalista (Cass.27.6.2000 n. 7499, 12.9.2007 n. 34432), e non è pertanto di alcun rilievo in questa sede opinare in merito alla condivisibilità delle opinioni dalla medesima espresse.

Nel corpo del medesimo capitolo, ancora in riferimento all'attore ed alla vicenda Papa si legge:

“Papa è accusato dalla stessa procura dove ha lavorato per anni. Henry John Woodcock è stato uditore nella sezione dove Papa prestava servizio, e da Papa apprendo che Woodcock era molto legato al dott. Arcibaldo Miller, del quale anche Papa è stato allievo”. Contrariamente all'assunto dell'attore, tale passaggio assume una connotazione del tutto neutra rispetto all'operato del magistrato, che ne emerge se mai come persona non influenzabile, nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, da condizionamenti legati a personale conoscenza con gli indagati; anche in questo caso, dunque- per mancanza di offensività della notizia – non rileva indagare sulla sua oggettiva rispondenza al vero.

L'ultimo passo censurato dall'attore alla pag. 14, attiene alla nomina del vertice della procura di Napoli: *“nel maggio del 2012 invece Mancuso è costretto a ritirare la sua candidatura alla procura partenopea ...Il risultato della fuoriuscita è l'esclusione di Mancuso e la nomina a procuratore capo di Napoli di Giovanni Colangelo, proveniente da Potenza e non a caso assai vicino a Woodcock”*.

Anche in questo caso non è dato ravvisare alcuna “forza diffamante” dell'affermazione resa dalla giornalista; l'allusione “non a caso assai vicino a Woodcock” potrebbe forse suggerire l'idea di una particolare influenza del magistrato nell'ambiente della procura ove prestava servizio, ma non già evocare una sua condotta scorretta (tanto più in quanto nessuna voce in capitolo hanno i magistrati in servizio presso singole sedi giudiziarie rispetto alla nomina dei dirigenti degli uffici cui appartengono).

La domanda in conclusione non può trovare accoglimento, e le spese di lite devono regolarsi in base alla soccombenza.

p.q.m.



il tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:

- Rigetta la domanda;
- Condanna l'attore a rifondere ai convenuti le spese di lite, liquidate, per ciascuno di essi, in € 4.254,00 per compensi professionali, oltre iva cpa e spese generali (15%)

Roma 20 giugno 2017

Il giudice

